

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 203 DEL 03/09/2026

OGGETTO:

Bando studenti universitari con disabilità gravissime - Decreto Ministeriale n. 930 del 03.07.2026

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 31.10.2025 relativo all'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2026/2028;

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2026 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 5 del 27.02.2026 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2025 e Programma delle attività per l'anno 2026. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

VISTO l'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024), come modificato dall'art. 12, comma 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025), recante "Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima";

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 455 del 17.07.2025 disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per l'anno 2025, istituito dall'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e ss.mm.ii., nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, con dotazione di 2 milioni di euro sul capitolo 1826/PG1, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016), iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VALUTATO che il fondo è finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi;

EVIDENZIATO che all'art. 3 del DM 930 del 03.07.2026 è previsto che ciascun organismo per il diritto allo studio, competente per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche e interessato ad offrire l'opportunità di cui al presente decreto ai propri studenti, provvederà a pubblicare il bando per l'assegnazione del beneficio agli studenti ad esso iscritti. Il bando indicherà i termini, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei partecipanti, coerentemente con quanto definito nell'art. 4 e con il rispetto della scadenza di cui all'art 5, comma 2, del presente decreto;

VALUTATO che ai sensi dell'art. 4 del citato DM 930/2026 possono presentare richiesta per ottenere l'assegno di cura gli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il beneficio è compatibile con altri benefici e provvidenze già in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'organismo per il diritto allo studio per l'a.a. 2026/2027 ed espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata, ovvero analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni;

VISTO l'allegato bando per "Misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima Anno Accademico 2026- 2027, D.M. MUR n. 655 del 17.07.2025" (Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

VISTA la "Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Verona per gli interventi inerenti il Diritto allo Studio e altre forme di collaborazione istituzionale" approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di ESU n. 19 del 30.06.2022, che definisce l'insieme di progetti, servizi e azioni che Università e ESU intendono consolidare e sviluppare congiuntamente al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti;

VISTO, in particolare, l'art. 2, lettera c) della richiamata Convenzione che individua, tra gli specifici ambiti di intervento e collaborazione, i Servizi per la Disabilità e per l'Inclusione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 774 del 08 luglio 2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di approvare, per quanto esposto in parte premessa, l'**allegato A** "Misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima Anno Accademico 2026 – 2027, Decreto Ministeriale n. 930 del 03.07.2026, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di nominare responsabile del procedimento Dirigente Dott. Luca Bertaiola, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio "Albo on line" per i procedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € _____ sul capitolo/art. _____

del Conto / del Bilancio _____

dal n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



ESU DI VERONA

Misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima Anno Accademico 2026- 2027

D.M. MUR n. 930 del 03.07.2026

"Assegno di cura forfettario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi"

Riservato agli studenti universitari iscritti all' A.A. 2026/2027 presso le università statali e non statali aventi sede legale nella Regione Veneto



Premessa

Il presente Bando è diretto a sostenere, mediante l'erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'Università e della Ricerca, il diritto allo studio degli studenti universitari, affetti da disabilità gravissima, attraverso un assegno di cura forfettario destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Art.1 Destinatari – studenti affetti da disabilità gravissima

Possono presentare richiesta per ottenere l'assegno di cura gli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il beneficio è compatibile con altri benefici e provvidenze già in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'organismo per il diritto allo studio per l'a.a. 2026/2027 ed espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata, ovvero analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni. È comunque ammessa l'integrazione delle risorse ministeriali con risorse proprie dei singoli organismi per il diritto allo studio.

Requisiti per l'accesso al beneficio (art. 3, comma 2, lettere b), d), e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016):

- b) Studenti dipendenti da ventilazione meccanica assistita o con invasiva continuativa (24/7);
- d) Studenti con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod
- f) Studenti con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;



Le condizioni di cui ai punti precedenti devono essere verificate e certificate dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di non autosufficienza.

Art.2 Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato

1. La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 1, consiste nell'erogazione di un assegno di cura forfettario € 15.000,00 destinato a contribuire al rimborso di costi sostenuti per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, scelto dallo studente o dalla famiglia, documentata da regolare contratto della durata di almeno 10 mesi per l'A.A. 2026/2027.
2. ESU Verona provvederà a raccogliere le domande di assegno di cura presentate dagli studenti idonei il cui elenco verrà trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca entro il termine del 30.09.2026 attraverso apposita piattaforma informatica resa disponibile dal MUR.
3. Le risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra menzionato verranno attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca a ESU Verona solo dopo la trasmissione dell'elenco degli studenti in condizione di disabilità gravissima che avranno presentato la domanda ai sensi del presente Bando.
4. ESU Verona, quindi, erogherà l'assegno di cura di cui al punto 1. agli studenti affetti da disabilità gravissima che saranno risultati idonei solo dopo l'attribuzione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziarie di cui al punto 3.
5. Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR non fossero sufficienti per erogare il beneficio a tutti gli studenti che saranno risultati idonei, il contributo verrà erogato per scorrimento dell'elenco sino ad esaurimento delle risorse attribuite.
6. L'inserimento nell'elenco degli studenti idonei non costituisce titolo ai fini dell'attribuzione del contributo. La costituzione di tale titolo è condizionata all'attribuzione delle risorse dal MUR a ESU Verona.

Art. 3 Requisiti di idoneità

Possono richiedere il contributo per i costi per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, gli studenti universitari affetti da disabilità gravissima certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 che risultino regolarmente iscritti, entro la data del 30.09.2026 all'anno accademico 2026/2027:

- a) a corsi di laurea (LCU, Lt, LM) erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute con sede legale nella Regione Veneto che rilasciano titoli di studio aventi valore legale afferenti a ESU Verona.
- b) a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

L'inserimento del nominativo dello studente richiedente il contributo nell'elenco da trasmettere al MUR è subordinato alla verifica dell'iscrizione universitaria e della frequenza delle lezioni.

- a) non abbiano posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti di ESU Verona (Es.: mancata restituzione di somme dovute per benefici goduti, mancato o ritardato rilascio del posto alloggio dopo sollecito/diffida da parte di ESU Verona,



mancato versamento di sanzioni, altre e/o diverse irregolarità a vario titolo).

ART. 4 - Compatibilità

Il contributo è compatibile con altri benefici o altre provvidenze già in godimento dallo studente, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi da ESU Verona per l'A.A. 2026/2027 espressamente riferiti all'assistenza personale qualificata funzionale alla frequenza della didattica universitaria, ovvero, analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni.

Il contributo è, altresì, incompatibile in caso di espressa previsione sancita dalle normative regionali nelle materie di competenza esclusiva residuale.

ART. 5 - Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande

La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere formulata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo "Allegato 1" di cui al presente Bando.

La domanda potrà essere inviata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e trasmessa tramite PEC a protocollo.esuverona@pecveneto.it entro le ore 12.00 del 30.09.2026.

Nel caso di domande giunte oltre il termine di scadenza, ESU Verona valuterà, in base al numero di richieste pervenute e alla disponibilità dell'Ente, la possibilità di riconoscere comunque il contributo a valere sui propri fondi.

I requisiti dell'iscrizione e della frequenza indicati nell'art. 3 rimangono subordinati alla verifica presso le Istituzioni Universitarie.

Art.6 - Documentazione richiesta

La domanda di attribuzione del contributo di cui all'articolo precedente deve essere corredata dalla seguente documentazione, a pena d'esclusione:

- a) attestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato n.3 DPCM n.159/2013 rilasciata da parte del soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente;
- b) attestazione, rilasciata dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente, di sussistenza di disabilità gravissima dello studente richiedente il contributo di cui al presente bando come indicato dall'Art.1;
- c) il documento (Es: contratto di lavoro) che comprova l'obbligo giuridico che lo studente richiedente o suo familiare ha assunto per la retribuzione del servizio di assistenza personale qualificata a beneficio dello stesso studente richiedente il contributo per la durata di almeno 10 mesi per l'A.A. 2026/2027.



Art.7 – Erogazione contributo

Dopo l'accertata potenziale idoneità al contributo di cui al presente Bando e solo dopo l'erogazione da parte del MUR a ESU Verona delle risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra, la liquidazione del beneficio a favore dello studente affetto da disabilità gravissima di cui all'Art.1, avverrà con la seguente modalità:

- il 25% dell'ammontare a seguito dell'attribuzione del diritto al beneficio all'esito della verifica del requisito della regolare iscrizione presso, entro la data del 30.09.2026, all'anno accademico 2026/2027 a corsi di laurea (LCU, Lt, LM) presso un Ateneo di cui al precedente art.3
- il restante 75% dell'ammontare a seguito dell'invio
 - delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio di assistenza personale in base a regolare contratto di cui al precedente Art.6, lett. c).
 - della verifica della frequenza presso l'università di regolare iscrizione e della continuità della regolare iscrizione.

Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR a ESU Verona come da previsione di cui all'art. 2 risultassero non sufficienti rispetto al totale delle domande di contributo che saranno regolarmente pervenute, l'attribuzione del contributo avverrà seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande stesse in base al numero di Protocollo attribuito, come disposto dal precedente Art.2, comma 5.

Art.8 - Cause di esclusione

Sono cause di esclusione delle domande di contributo:

1. la presentazione della domanda con modalità difformi o fuori i termini rispetto a quanto riportato nell'art. 5;
2. la mancata regolare iscrizione all'Università dichiarata nel modulo di domanda protocollato inviato, verificata in sede di controlli da ESU Verona entro la data del 30.09.2026;
3. mancato possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 del presente Bando;
4. omessa trasmissione della documentazione di cui all'art.6 del presente Bando;
5. accertata fruizione di altri benefici/provvиденze incompatibili con il contributo di cui al presente Bando come da previsione di cui all'Art. 4.

Art. 9 - Verifica e controllo

1. Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo sarà oggetto di verifiche da parte dei competenti uffici di ESU Verona, della Regione Veneto, dell'Università di iscrizione e/o di altri soggetti competenti.
2. Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo è tenuto a conservare tutta la propria documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei controlli e per almeno 10 anni a far data dalla concessione dello stesso.

ART. 10 - Revoca del contributo

All'esito dei controlli di cui al precedente art. 9, in caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico dello studente che sia risultato beneficiario del contributo ovvero in caso sopravvenuto venir meno dei requisiti di idoneità, ESU Verona procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.



ART. 11 - Pubblicazione

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito di ESU Verona (www.esu.vr.it)

ART. 12 Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali

1. Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dott. Luca Bertaiola.
2. Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Dirigente dott. Luca Bertaiola, ESU di Verona.

Art.13 - INFORMATIVA PRIVACY

1. L'informativa completa è consultabile alla pagina <http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/>

BOZZA MODULO

DOMANDA DI ASSEGNO DI CURA ex D.M. MUR n. n. 930 del 03.07.2026
Misure per il sostegno degli studenti universitari in condizione di disabilità gravissima
A.A. 2026/2027

Il sottoscritto _____
nato (Comune) _____ Provincia _____
il _____ C.F. _____
residente a (Comune) _____ Provincia _____
indirizzo _____ CAP _____
Mail _____ Telefono: _____

consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. di essere regolarmente iscritto per l'a.a. 2026/2027
al corso di laurea
presso l'Università/AFAM
2. di non avere posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti di ESU Verona
3. di non fruire di altri benefici/providenze incompatibili con l'assegno di cura richiesto come da previsione di cui all'Art. 4 del Bando

CHIEDE

l'erogazione dell'assegno di cura ex D.M. MUR n. 930 del 03.07.2026

e, a tal fine, allega:

- a) attestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato n.3 DPCM n.159/2013 rilasciata da
(soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente);
- b) attestazione, rilasciata da
(soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente), di sussistenza di disabilità gravissima;
- c) il documento (Es: contratto di lavoro) relativo all'obbligo di retribuzione del servizio di assistenza personale qualificata per la durata di almeno 10 mesi per l'A.A.2026/2027

Luogo e data _____ **firma** _____